

STATUTO

dell'associazione

Associazione ticinese artigiani artisti

Titolo 1

Denominazione, sede, oggetto, durata

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'associazione per la tutela, lo sviluppo e la gestione della conoscenza e delle attività inerenti l'artigianato ticinese denominata Associazione ticinese artigiani artisti / Aticrea

L'associazione non ha scopo di lucro.

L'associazione è retta dagli art. 60 segg. del codice civile svizzero.

Art. 2 - Sede

La sede dell'associazione è a Lugano

La sede potrà essere trasferita con deliberazione dell'assemblea.

Scopi ed oggetto

Art. 3 - Scopo dell'associazione

Effettuare studi e ricerche sui fattori utili allo sviluppo e allo scambio della conoscenza, della formazione e della gestione delle attività inerenti l'artigianato ticinese.

Favorire lo scambio di conoscenze, competenze, capacità produttive, progetti di comunicazione o altri progetti che abbiano attinenza con il settore artigianale .

In particolare

Creare borse di studio per la ricerca e la formazione nel settore.

Collaborare con il settore della formazione, della cultura, delle tradizioni, della salute e del territorio per favorire lo sviluppo delle capacità artigianali .

Sostenere iniziative meritevoli per la tutela e la salvaguardia del patrimonio di conoscenze o di rappresentatività dell'attività legata all'artigianato ticinese

Sostenere la ricerca, pubblicazione e diffusione delle conoscenze del settore nelle scuole e verso i media.

Promuovere occasioni di incontro e scambio di conoscenze tra i soci.

Essere ente di rappresentanza delle categorie interessate verso gli enti preposti e l'opinione pubblica.

Rappresentare gli associati nella partecipazione a bandi, concorsi o incarichi di interesse generale.

Stipulare accordi quadro in favore di tutti gli associati sia per l'acquisizione di beni e di servizi.

Lo scopo potrà essere raggiunto anche con la partecipazione ad altri enti o società con scopi analoghi o coerenti.

Art. 4 - Durata

La durata dell'associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2102 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

Titolo 2

Associati

Art. 5 - Associati

L'associazione si compone di soci fondatori e soci aderenti. Possono essere soci dell'associazione persone fisiche e enti che siano riconosciuti come soggetti di diritto dalle leggi vigenti.

Soci fondatori:

sono soci fondatori i primi soci dell'associazione, che hanno partecipato alla fase costitutiva di essa.

Soci aderenti:

sono soci aderenti le persone fisiche o gli enti che hanno fatto domanda scritta al presidente dell'associazione e che sono state ammesse come associati dal comitato e a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 6 - Soci d'onore

Il comitato può nominare soci d'onore persone fisiche che hanno contribuito agli scopi dell'associazione o che s'interessano alla sua attività.

Questi soci non hanno potere di voto o di decisione.

Art. 7 - Ammissione

Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto al presidente del comitato.

Potranno partecipare all'associazione persone fisiche o enti di qualsiasi cittadinanza o nazionalità che hanno come attività o interesse la tutela, la promozione e lo sviluppo del artigianato d'arte ticinese.

Art. 8 - Dimissioni

Ogni socio è libero in ogni momento di recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, al presidente del comitato.

Art. 9 - Perdita del diritto

E' ritenuto dimissionario il socio che non regola la propria quota entro tre mesi dalla sollecitazione avvenuta con lettera raccomandata.

Art. 10 - Esclusione degli associati

L'esclusione degli associati potrà essere proposta dal comitato: l'associato dovrà ricevere comunicazione scritta con le motivazioni. Potrà essere convocato dal comitato per presentare le motivazioni a sua difesa.

L'approvazione dell'esclusione sarà valida con convalida dell'assemblea ordinaria.

Art. 11 - Sospensione

Il comitato può sospendere degli associati per motivi gravi sino alla successiva assemblea.

Art 12 Responsabilità

È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci che vada oltre il pagamento dei contributi sociali.

Titolo 3

Patrimonio

Art 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dai contributi versati dai soci;
- dai conferimenti dei soci;
- da proventi da attività;
- eventuali donazioni o lasciti;
- da erogazioni di enti pubblici o privati.

In ogni caso è vietata l'attribuzione di parte o di tutto il patrimonio o di eventuali eccedenze tra i soci.

Titolo 4

Organi dell'associazione

Art. 14 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea;
- b) la direzione;
- c) il presidente e il vice-presidente;
- d) il comitato esecutivo
- e) il segretario
- f) l'organo di controllo.

Titolo 5

Assemblea

Art. 15 - Assemblea

L'assemblea è il massimo organo dell'associazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Essa può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede dell'associazione.

Essa delibera unicamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 16 - Assemblea ordinaria

Il comitato convoca l'assemblea ogni anno entro il 30 giugno con comunicazione scritta anche in forma digitale, ad ogni socio indicante luogo, giorno ed ora e gli argomenti dell'ordine del giorno.

Detta convocazione deve essere inviata almeno 20 giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Nell'avviso di convocazione dovrà essere indicato anche il giorno della seconda convocazione.

Questa non può tenersi nello stesso giorno della prima, ma deve comunque tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

L'assemblea ordinaria:

- approva i conti di esercizio ed il bilancio;
- nomina gli amministratori e l'organo di controllo;
- determina i compensi degli amministratori e dell'organo di controllo;
- fissa le quote associative;
- delibera sugli argomenti di sua spettanza secondo quanto previsto dallo statuto e dal codice civile.

Art. 17 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria può essere convocata, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo precedente, dal consiglio di amministrazione o su richiesta di almeno un decimo dei soci o su richiesta dell'organo di controllo.

L'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 18 - Intervento e rappresentanza alle assemblee

Hanno diritto di intervento alle assemblee i soci iscritti nel libro degli associati ed in regola con i contributi.

Ogni associato ha diritto a un voto.

I soci hanno la facoltà di farsi rappresentare all'assemblea da altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, in conformità alle norme di cui all'art. 2372 c.c. o delle norme specifiche del paese di appartenenza.

Ogni associato non potrà avere più di due deleghe.

Art. 19 - Costituzione e validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci iscritti.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti aventi diritto di voto.

L'assemblea straordinaria delibera, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti dei soci e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti.

Queste ultime maggioranze sono richieste anche per l'approvazione di quelle deliberazioni assembleari che, sebbene non rivolte direttamente alla modificazione dello statuto, comportino - implicitamente od operativamente - una variazione, disapplicazione o snaturamento dello statuto stesso o la sostanziale cessazione dell'attività associativa.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Art. 20 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del comitato, in sua assenza o impedimento dal primo vice-presidente, se nominato, o dal consigliere più anziano di età.

L'assemblea nomina un segretario.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o da un notaio.

Titolo 6

Comitato

Art. 21 – Amministrazione

L'associazione è amministrata da un consiglio composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici soci e due supplenti.

I soci devono possibilmente rappresentare la pluralità dei partecipanti.

Gli amministratori, che devono essere associati o delegati di enti associati, rimangono in carica per una durata di tre anni e sono rieleggibili.

Il mandato del primo comitato ha durata di cinque anni.

Art. 22 - Mandato del comitato

Al consiglio spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi dell'associazione, esclusi soltanto gli atti che lo statuto riserva in modo tassativo all'assemblea.

In particolare, tra le altre, le sue funzioni comprenderanno:

- ·la formulazione degli indirizzi politici e strategici relativi all'attività;
- ·la scelta del presidente e dei vice-presidente;
- ·definire regolamenti interni per la gestione dell'associazione;
- ·nominare se costituite i soci delle commissioni ad esempio nei settori:
 1. commissione storica
 2. commissione di gestione
 3. commissione artistica
 4. commissione formazione
 5. ricerche e sviluppo
- La nomina del segretario
- nominare l'eventuale direttore, definendo mansioni, compiti e inquadramento;
- le deliberazioni in merito alla pianta organica, gli inquadramenti, le funzioni e le remunerazioni; ai rapporti di collaborazione e
- in generale al conferimento di incarichi;
- deliberazioni sulle ammissioni o recesso dei soci;
- formazione del bilancio e del conto economico;
- controllo della situazione finanziaria dell'associazione.

Il comitato potrà delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi soci o a uno o più dei suoi soci, determinando i limiti della delega.

Tali funzioni delegate potranno essere attribuite anche al presidente e ai vice-presidente.

Art. 23 Comitato esecutivo

Il comitato nomina un comitato esecutivo per la gestione ordinaria di tutte le attività.

Detto organo e costituito da un minimo di tre ed un massimo di 5 soci .

Ne fanno parte il presidente, il primo vice presidente ed il segretario ed eventuali altri soci del comitato.

Art.24 Il segretario

E' l' organo di coordinamento della associazione e predisporre tutte le documentazioni e gli esami utili per le delibere del comitato.

Art. 25 - Cessazione degli amministratori

L'amministratore che rinuncia al mandato deve darne comunicazione scritta al presidente, al consiglio e all'organo di controllo.

La rinuncia, così come la cessazione, ha effetto dalla ricostituzione del comitato.

Art. 26 - Sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il consiglio entro sessanta giorni provvede a sostituirli con i supplenti.

In caso di assenza di supplenti viene convocata un'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Gli amministratori così nominati scadono assieme a quelli in carica al momento della loro nomina.

Art. 27 - Convocazione

Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure sia stata fatta richiesta scritta da almeno due soci del consiglio, oppure sia stata richiesto dall'organo di controllo.

Il consiglio viene convocato dal presidente, o in mancanza dal primo vice-presidente, per lettera inviata ai consiglieri e ai soci dell'organo di controllo almeno otto giorni prima della riunione. In casi di urgenza può essere convocata in forma digitale con preavviso di almeno tre giorni lavorativi o con altri modi di invio riconosciuti.

Sarà valida la riunione, anche se non convocata, quando siano presenti tutti i soci del comitato e dell'organo di controllo.

Art. 28 - Validità delle deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei soci in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Titolo 7

Presidente e vice-presidente

Art. 29 - Nomina

Il presidente e il vice-presidente, tra cui il primo vice-presidente, del comitato sono designati dai consiglieri, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, nella prima seduta possibile.

Art. 30 - Poteri

Il presidente presiede l'assemblea ed il comitato.

Egli provvede alla direzione e gestione dell'associazione in conformità alle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio.

In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni, anche di rappresentanza, sono attribuite al primo vice-presidente.

Art. 31 - Rappresentanza

La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente e, nell'ambito delle deleghe definite dal comitato, ad altri soggetti esplicitamente definiti per specifiche attività.

In ogni caso, per atti che comportino l'assunzione di obbligazioni per un importo superiore a franchi centomila e centesimi zero (CHF 100.000,00) è necessaria la firma congiunta del presidente con un altro socio del comitato.

Titolo 8

Organo di controllo

Art. 32 - Composizione

La gestione dell'associazione è controllata da un collegio, composto di tre soci anche non associati, eletti dall'assemblea ordinaria.

L'Organo di controllo dura in carica per tre anni e i suoi soci sono rieleggibili.

Il mandato del primo organo di controllo ha durata di cinque anni.

All'organo di controllo potrà essere affiancata, nel rispetto delle norme di legge e previa deliberazione dell'assemblea ordinaria, una società esterna di revisione.

Titolo 9

Disposizioni diverse

Art. 33 - Scioglimento

Qualora l'associazione dovesse sciogliersi volontariamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria o per provvedimento dell'autorità governativa, l'assemblea nominerà un liquidatore.

L'attivo dell'associazione sarà devoluto ad un ente con finalità similari deciso dall'assemblea straordinaria.

Art. 34 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere, anche durante il periodo di liquidazione, e che possa fare oggetto di un compromesso, sarà devoluta al giudizio di un collegio arbitrale che giudicherà inappellabilmente, seguendo i criteri di equità e senza formalità di procedura.

La costituzione del collegio avviene con la nomina delle parti di un arbitro entro sessanta giorni dalla denuncia della controversia.

La Camera civile del Tribunale di appello ticinese nominerà un terzo arbitro che avrà funzione di presidente.

Il Collegio arbitrale, una volta costituito, dovrà deliberare nel termine di novanta giorni.

Art. 35 - Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente statuto, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di associazioni.

Art. 36 – Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale Straordinaria dei soci del 05 dicembre 2005.

Le modifiche con l'assemblea del 18 maggio 2017

Lugano, 05 dicembre 2005

Il Presidente:

Claudio Gianettoni

La Segretaria:

Caroline Siekmann